

Antonia Fiori

Gli insegnamenti storico-giuridici alla Sapienza negli ultimi decenni del XIX secolo

SOMMARIO: 1. La Facoltà legale della Sapienza all'indomani della breccia di Porta Pia – 2. Le traversie normative dell'insegnamento della Storia del diritto in Italia fino al 1875 – 3. L'insegnamento di Storia del diritto alla Sapienza – 4. Guido Padelletti – 5. I corsi liberi di Luciano Morpurgo e Giuseppe Salvio – 6. Francesco Schupfer

ABSTRACT: A couple of months after the Breach of Porta Pia (20th september, 1870), which put an end to the Papal States, 'La Sapienza' reopened its doors as University of the Kingdom of Italy. According to the national legislation of that time, the teaching of Legal History was absorbed into that of "Introduction to Legal Sciences" (afterwards "Encyclopedia"). The "Introduction" was a preliminary course, with a mainly philosophical approach that left little room for a historical method. As an exception, in the Roman Faculty of Law, Legal History became almost immediately independent, and was first assigned to a young but already renowned scholar, Guido Padelletti. After his premature death, a few years later, the chair was offered and finally accepted by Francesco Schupfer, one of the most prominent legal historians of his time, for whom the chair was since the beginning intended.

KEYWORDS: University - Rome - Legal History

1. La Facoltà legale della Sapienza all'indomani della breccia di Porta Pia

Nel settembre 1870 la Sapienza romana, *Studium* pontificio da quasi sei secoli, si ritrovò improvvisamente a essere l'ateneo della nuova capitale del Regno d'Italia. La trasformazione non fu indolore, ma certo venne avviata rapidamente.

A due mesi esatti dalla breccia di Porta Pia, in ossequio al Regolamento provvisorio luogotenenziale dell'8 novembre¹, nell'Aula magna si svolse la solenne inaugurazione dell'anno accademico 1870/71, alla presenza del Luogotenente, del Ministro della Pubblica Istruzione e delle autorità civili e militari. Il nuovo docente di Diritto civile patrio, Emidio Pacifici-Mazzoni (1834-1880) — chiamato a Roma ancora fresco della nomina a ordinario di Introduzione alle scienze giuridiche a Bologna — lesse una solenne orazione non casualmente dedicata al tema "La scienza e la libertà"².

I primi due anni accademici (o "scolastici", come allora si diceva) furono di transizione³. La Facoltà legale riaprì i battenti con un ordinamento di studi

¹ L'art. 3 del regolamento Broglio (r.d. 6 ottobre 1868, n. 4638), che fissava al 16 novembre il giorno in cui "il Corpo accademico si aduna nella grande aula per assistere all'orazione inaugurale" era stato infatti ripreso dal *Regolamento provvisorio per l'ammissione e per gli esami degli studenti dell'Università di Roma* di Alfonso La Marmora (art. 2, d. luog. 8 novembre 1870, n. 27). Considerata la singolare situazione, il ritardo era stato di soli quattro giorni. La circostanza è stata evidenziata da J. Vernacchia Galli, *Il Consiglio Accademico della Regia Università di Roma (1870-1924)*, Roma 1989, p. 247 nt. 11.

² *Orazione inaugurale letta il 20 novembre 1870 nell'Aula Massima della R. Università di Roma dall'avvocato Emidio Pacifici-Mazzoni professore di Diritto Civile Patrio nella stessa Università*, in *Annuario della R. Università degli Studi di Roma 1870-1871*, Roma 1871, pp. 55-81, ora ripubblicata in M. Caravale (cur.), *La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali*, in corso di stampa.

³ Sulla storia del passaggio della Sapienza da Archiginnasio pontificio a Università italiana, v. M.R. Di Simone, *Gli studi giuridici all'Università di Roma nella transizione tra Stato pontificio e Regno d'Italia*, in A. Ferraresi - E. Signori (cur.), *Le Università e l'Unità d'Italia (1848-1870)*, Bologna 2012, pp. 189-204, ed Ead.,

completamente nuovo, ma con un organico limitato ad alcuni docenti di vecchia data e a tre nuovi chiamati. Olimpiade Dionisi, Giuseppe Galluzzi, Filippo De Angelis, Vincenzo Natalucci, Odoardo Ruggieri, Guglielmo Audisio e Luigi Maurizi avevano insegnato sotto l'ordinamento pontificio, così come il celebre romanista Ilario Alibrandi⁴, cui fu chiesto di assumere l'ufficio di preside. Furono chiamati Angelo Messedaglia per Economia politica, il già citato Pacifici Mazzoni per Diritto civile patrio, Giuseppe Saredo per Diritto pubblico interno e Introduzione alle scienze giuridiche e storia del diritto.

Nel settembre 1871, la richiesta ministeriale di prestare il giuramento di fedeltà al Re e alle leggi del Regno cui erano tenuti gli impiegati dello Stato⁵ decimò il corpo accademico. Della Facoltà legale, quattro professori provenienti dall'Archiginnasio pontificio — tra coloro che nel primo anno accademico avevano regolarmente continuato ad insegnare — si rifiutarono: De Angelis, Dionisi, Ruggieri e Natalucci cessarono dall'ufficio e dallo stipendio il 1° novembre 1871. Guglielmo Audisio aveva chiesto il collocamento a riposo, e ottenne il titolo di professore emerito dell'ateneo romano⁶. Alibrandi scontò le pressioni vaticane per aver fatto parte, come preside, della delegazione dell'università inviata al Quirinale per rendere omaggio al Re⁷, e si dimise dagli uffici di preside e professore prima della richiesta di prestare il giuramento.

I professori che non avevano giurato continuarono il loro insegnamento presso un nuovo ateneo ecclesiastico, creato su iniziativa di mons. De Mérode e insediato in Palazzo Altemps, la cd. Università "Vaticana" o "Pontificia", che fu chiusa nel 1876 perché rilasciava titoli di studio considerati privi di valore legale nello Stato⁸.

La perdita degli antichi docenti costrinse ad un rinnovamento più radicale. Nell'anno accademico 1871/72 una serie di nuovi professori si aggiunse ai cinque rimasti: Pietro Nocito per Diritto e Procedura penale, Filippo Serafini per Istituzioni e Diritto romano,

L'organizzazione della Sapienza tra Stato pontificio e Regno d'Italia, in A. Romano (cur.), *Gli Statuti Universitari. Tradizione dei testi e valenze politiche*. Atti del convegno internazionale di studi (Messina-Milazzo, 14-17 aprile 2004), Bologna 2007, pp. 375-396. Rimando anche a quanto scritto in *"Il più atteso postliminio". La Sapienza di Roma da università pontificia ad università italiana*, in G. Cazzetta (cur.), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna, 2013, pp. 135-162.

⁴ Su Ilario Alibrandi le voci di V. Arangio-Ruiz in *Enciclopedia Italiana*, II, Roma 1929, p. 490; G. Moschetti in *Enciclopedia Cattolica*, I, Città del Vaticano 1948, p. 883; E. Volterra in *Dizionario biografico degli Italiani*, II, Roma 1960, pp. 370 s.; L. Desanti, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, Bologna 2013, pp. 40 s.; i necrologi di V. Scialoja in "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano", VII (1894), pp. 120-128; A. Pernice in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung", XVIII (1897), pp. 227-241. V. anche A. Rocco, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, in "Rivista di Diritto Commerciale", IX (1911), I, pp. 290 s. e M. Talamanca, *La romanistica italiana tra Otto e Novecento*, in "Index", XXIII (1995), p. 164 e Id., *Un secolo di "Bullettino"*, in "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano", XCI (1988), pp. xxi-xxii e *passim*.

⁵ L'art. 30 del Regolamento attuativo della l. 23 marzo 1853, n. 1483 sul *Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato*, approvato con RD 23 ottobre 1853, n. 1611, stabiliva che il giuramento dovesse essere prestato in occasione "della prima nomina ad impiego stipendiale".

⁶ F. Corvino, *Audisio Guglielmo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, IV, Roma 1962, pp. 575 s.

⁷ Cfr. il necrologio scritto da Scialoja per il "Bullettino", cit., p. 128, F. Andracchio, *L'Università di Roma nel 1870: due casi controversi di mancato giuramento al re*, in *Scritti in ricordo di Armando Saitta*, Milano 2002, pp. 369-383, alle pp. 377 s., e M.R. Di Simone, *Gli studi giuridici all'Università di Roma*, cit., p. 197.

⁸ Sulle sue ceneri nacque l'Accademia di conferenze storico giuridiche. Sull'Università "pontificia" v. R. De Mattei, *L'"altra Università di Roma"*, in "Strenna dei romanisti", XXXIII (1972), pp. 109-122 e C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica. L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Milano 2008, pp. 131 e 232-235.

Pasquale Stanislao Mancini per Diritto internazionale, pubblico, privato e marittimo, Francesco Protonotari per Economia politica, Francesco Sulis per Diritto costituzionale, Paolo Emilio Imbriani per la Filosofia del diritto.

Con la l. 12 maggio 1872, n. 821, inoltre, la Sapienza — che fino allora era stata soggetta al Regolamento luogotenenziale di La Marmorata⁹ — e l'Università di Padova — ancora retta dal Regolamento generale austriaco del 1829¹⁰ — furono parificate, ovvero ad esse fu estesa l'applicazione della l. Casati del 1859¹¹.

Il provvedimento servì a sanare alcune significative disparità economiche con gli altri atenei del Regno, e a potenziare la Sapienza anche nei confronti di quelle istituzioni ecclesiastiche (come la cd. Università Vaticana) che nella capitale impedivano il controllo dell'istruzione da parte dello Stato.

La parificazione giuridica non fece della Sapienza un'università davvero equivalente alle altre. La storia prestigiosa di Roma e le traversie appena trascorse, perché divenisse capitale dell'Italia unita, rendevano il suo ateneo il simbolo, insieme, di un glorioso passato e dell'auspicata futura grandezza della nazione. Gli sforzi compiuti dalle autorità governative andarono, da un lato, nella direzione di segnare una netta cesura con la precedente amministrazione pontificia, laicizzando l'università in modo deciso ma senza anticlericalismi esasperati; dall'altro, nella direzione di renderla adeguata — in prospettiva — alle grandi speranze che avevano accompagnato l'unificazione.

Se Roma aveva una missione come capitale del nuovo Stato, al suo ateneo era stato assegnato il preciso compito di rappresentare l'eccellenza italiana in ambito scientifico¹². La funzione riconosciuta alla scienza e all'istruzione universitaria non era solo quella pratica di formare una nuova classe dirigente, ma era quella di contribuire a costruire l'identità nazionale. E nella città che era stata la millenaria culla del diritto, il campo degli studi giuridici non poteva non essere considerato in questo senso il più rappresentativo e, tra le sue discipline, gli insegnamenti storico-giuridici non potevano non emergere per importanza.

Il diritto romano era considerato un fattore unificante dello spirito nazionale, un fondamento per il diritto civile patrio¹³. Per queste ragioni, le cattedre romane di Istituzioni e Pandette furono in quei tempi oggetto di particolare interesse da parte dei Ministri della Pubblica Istruzione del Regno. Ma anche l'insegnamento della Storia del diritto, che la normazione italiana dal 1862 al 1875 aveva pesantemente penalizzato, ebbe alla Sapienza una storia singolare e prestigiosa.

2. Le traversie normative dell'insegnamento della Storia del diritto in Italia fino al 1875

Dal 1862 in Italia l'insegnamento della Storia del diritto era impartito all'interno del corso di *Introduzione alle scienze giuridiche*, un corso a sua volta istituito nel 1859 dalla l.

⁹ *Supra*, nt. 1.

¹⁰ A. Magro, *La parificazione dell'Università di Padova dopo l'Unità (1866) e la sua facoltà di Giurisprudenza (1866-1880)*, in "Annali di Storia delle Università italiane", III (1999), pp. 143-170.

¹¹ Sul punto cfr. M.R. Di Simone, *L'organizzazione della Sapienza*, cit., pp. 386 ss.

¹² S. Polenghi, *La politica universitaria italiana nell'età della destra storica (1848-1876)*, Brescia 1993, pp. 382-397 e A. Fiori, "Il più atteso postliminio", cit., pp. 137 s. e *passim*.

¹³ Su questo aspetto A. Schiavone, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in A. Schiavone (cur.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, pp. 278-281, in particolare pp. 280-282.

Casati¹⁴.

Nata nelle università tedesche con il nome di *Enciclopedia giuridica*, questa disciplina era stata adottata inizialmente negli atenei soggetti al dominio asburgico. Dopo l'Unificazione, in Italia le due denominazioni di *Introduzione alle Scienze giuridiche* ed *Enciclopedia* vennero usate con una certa fungibilità e declinate dal legislatore in modi diversi¹⁵.

Chiamata *Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche* dalla l. Casati, e *Introduzione generale allo studio delle Scienze giuridiche* dal regolamento Mamiani del 1860¹⁶, la materia fu ribattezzata *Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto* nel 1862, con il regolamento Matteucci¹⁷, e *Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e storia del diritto* nel 1865, con il regolamento Natoli¹⁸. Nel 1875 prevalse la definizione di *Enciclopedia del diritto* (*Enciclopedia ed elementi filosofici del diritto*, regolamento Bonghi¹⁹) in corrispondenza di una decisiva variazione nei contenuti dell'insegnamento, dal cui programma la storia del diritto usciva per tornare autonoma. L'anno successivo, il primo regolamento Coppino designò la materia come *Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche*²⁰, e una decina d'anni dopo il secondo regolamento Coppino, con un netto cambiamento d'impostazione, le attribuì la denominazione di *Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di diritto civile*²¹.

L'insegnamento di *Introduzione* — posto da ogni regolamento all'esordio del percorso formativo del giurista — era stato pensato come propedeutico alle altre discipline. Una suggestiva immagine di Carlo Rinaldini, lo descriveva come una materia che collocava lo studente, all'avvio del suo corso, nella posizione di

colui, che da un luogo elevato contempla nel sottoposto piano una vasta città. Osservandone la pianta nel suo insieme, e la diramazione delle strade riducentesi da diversi punti a un comune centro, se ne forma un'idea complessa, che gli renderà più facile il percorrerla poi, e visitarla a

¹⁴ All'art. 51, la l. 13 novembre 1859, n. 3725 (legge Casati) indicava come materie di insegnamento della Facoltà giuridica le seguenti: "1. Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche; 2. Diritto romano; 3. Diritto civile patrio; 4. Diritto ecclesiastico; 5. Diritto penale; 6. Diritto commerciale; 7. Diritto pubblico interno ed amministrativo; 8. Procedura civile e penale; 9. Storia del diritto; 10. Diritto costituzionale; 11. Filosofia del diritto; 12. Diritto internazionale; 13. Economia politica; 14. Le nozioni elementari di medicina legale".

¹⁵ Sugli insegnamenti di *Introduzione alle scienze giuridiche* ed *Enciclopedia*, oltre al fondamentale S. Torre, *L'Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche: parabola di un insegnamento*, in A. Mazzacane – C. Vano (cur.), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli 1994, pp. 151-192, v. P. Beneduce, *L'ordine dell'esposizione. Introduzioni alla giurisprudenza e regole dell'enciclopedismo in Italia nel secondo Ottocento*, in A. Mazzacane – P. Schiera (cur.), *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, Bologna 1990, pp. 119-161 e F. Treggiari, *Enciclopedia e 'ricerca positiva'*, ivi, pp. 163-203, S. Parini Vincenti, *L'educazione del giurista. L'abbandono di un'arte per la conquista di una scienza, ovvero l'Introduzione enciclopedica alla Facoltà politico-legale*, in M.G. Di Renzo Villata (cur.), *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano 2004, pp. 365-401; I. Bircocchi – A. D'Angelis, *Francesco Filomusi Guelfi enciclopedista convinto (con considerazioni sull'inedita "Enciclopedia giuridica")*, in M. Ascheri – G. Colli – P. Maffei (curr.), *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea*, Roma 2006, I, pp. 97-134.

¹⁶ R.d. 27 ottobre 1860, n. 4379.

¹⁷ Art. 4, r.d. 14 settembre 1862, n. 842.

¹⁸ Art. 4, r.d. 8 ottobre 1865, n. 2525.

¹⁹ Art. 3, r.d. 11 ottobre 1875, n. 2775.

²⁰ Art. 3, r.d. 8 ottobre 1876, n. 3434.

²¹ Art. 1, r.d. 22 ottobre 1885, n. 3444.

parte a parte²².

L'intento era quello di fornire una visione unitaria della scienza giuridica, nel suo oggetto e nelle sue parti, considerate come connesse tra loro, in una prospettiva necessariamente sistematica. “L'Enciclopedia del diritto è il sistema”, dirà Francesco Filomusi Guelfi in una celeberrima prolusione romana: essendo essa “la scienza che tratta il diritto sotto l'aspetto della sua unità”²³.

Di fatto, l'Introduzione enciclopedica costituiva un punto di convergenza fra discipline diverse — offrendo una “trattazione storica, filosofica e positiva del diritto vigente”²⁴ — e questo rendeva in parte incerto il contenuto dell'insegnamento²⁵, che aveva una prevalente indole filosofica²⁶ senza poter essere del tutto assimilabile alla Filosofia del diritto, dalla quale restava separato anche nella programmazione dei corsi: l'Introduzione collocata sempre al primo anno, la Filosofia all'ultimo.

Nell'introdurre la storia del diritto all'interno di un insegnamento così caratterizzato, il legislatore aveva recepito²⁷ — di fatto favorendola — una tendenza della cultura giuridica di quegli anni, che prediligeva la dimensione filosofica e comparativa di una storia non ancora indirizzata in senso nazionalistico, ma interessata alla ricerca dei principi universali del diritto²⁸.

²² C. Rinaldini, *Introduzione enciclopedica allo studio politico-legale*, Pavia 1846, p. 5. Un'immagine simile sarà utilizzata più di trent'anni dopo da Angelo Messedaglia (*L'insegnamento della Giurisprudenza nelle Università del Regno. Relazione a S.E. il Ministro della Pubblica Istruzione*, in “Nuova Antologia”, XII [1869], pp. 576-593, alla p. 582) che definirà l'Introduzione come “una topografia generale, una specie di mappamondo della scienza”.

²³ F. Filomusi Guelfi, *Del concetto della Enciclopedia del diritto*. Prolusione al corso di Enciclopedia del Diritto letta nella R. Università di Roma il dì 5 gennaio 1876, ora in Id., *Lezioni e saggi di Filosofia del diritto*, a cura di G. Del Vecchio, Milano 1949, pp. 156-180, alla p. 175; la prolusione è ripubblicata in M. Caravale (cur.), *La Facoltà giuridica romana in età liberale*, cit.

²⁴ S. Torre, *L'Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche*, cit., p. 166.

²⁵ È nota tra le altre la critica di G. Carmignani, *Cenni per un nuovo programma di completo e sistematico insegnamento del Diritto*, in “Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino. Scienze morali, storiche e filologiche”, ser. 2a, III (1841), pp. 113-186, alla p. 140: “L'insegnamento di questa enciclopedia [...] altro non è se non una indicazione senza metodo e senza ordine genealogico delle diverse specie di Diritto: una lanterna magica per la quale si fa passare a piacimento ora l'una, ora l'altra di quelle specie”. Cfr. E. Spagnesi, *Giovanni Carmignani e il problema dell'insegnamento del diritto*, in M. Montorzi (cur.), *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo*, Pisa 2003, pp. 487 ss.

²⁶ Uno dei suoi primi cultori, Ambrosoli, l'aveva definita un “compendio filosofico” (L. Ambrosoli, *Introduzione alla giurisprudenza filosofica per servire di preliminari allo studio del diritto*, Milano 1846, p. 7). Francesco Pepere (*Relazione de' socii corrispondenti Capuano e Pepere Intorno all'insegnamento delle discipline giuridiche, ed all'ordine col quale debbono essere trattate nelle Università [per incarico dell'Accademia delle Scienze morali e politiche]*, in “Rendiconto delle tornate e dei valori dell'Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli”, XIII.4 [1874], pp. 17-34, alla p. 25) indicava il rapporto tra le due materie come caratterizzato da una prossimità di genere (il dover “assorgere ai principii razionali del Giure”) e da una differenza specifica (dover l'Introduzione “dimostrare il processo organico delle varie discipline”, determinare il metodo che le compone in sistema, e individuare il processo che porta “dalla ragion pura del Diritto” ai “principii delle singolari discipline”).

²⁷ Come nota I. Birocchi, *I manuali di insegnamento della storia del diritto nel secolo XIX in Italia*, in *Dalla pecia all'e-book*, Bologna 2009, pp. 377-391, alla p. 384, “l'attitudine storico-enciclopedica non trasse la spinta prevalente dai programmi ufficiali dell'insegnamento”.

²⁸ *Ibid.* e M.T. Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, Napoli, 1987, I, pp. 109-120. L'A. nota acutamente che, “se la ricerca dei principi universali era lo scopo della

Questa tendenza era stata espressa in un primo momento nel regolamento Mamiani, che (nel 1860) aveva mantenuto autonomo l'insegnamento storico, ma l'aveva battezzato *Storia del diritto, legislazione comparata e codificazione*. La denominazione rispecchiava un favore per la comparazione e il suo insegnamento già espresso da più voci, anche vicine a Mamiani: tra gli altri da Emerico Amari²⁹ e, qualche anno prima, da Pasquale Stanislao Mancini nel "programma" per la sua scuola di giurisprudenza (tenuta con Raffaele Tecci e Matteo de Augustinis), in cui si auspicava di "congiungere felicemente l'elemento filosofico e lo storico", e di impartire un insegnamento storico formato dal Diritto romano e dalla Storia comparata della legislazione³⁰.

Nel 1862, l'inserimento della Storia del diritto all'interno del programma di Introduzione avvenne nell'ambito di una riforma delle Facoltà di Giurisprudenza. Una riforma complessiva ma — come altre — di durata assai breve, che aveva ridotto a quattro gli anni di studio e introdotto due corsi di laurea. L'*Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto* era materia obbligatoria del primo anno, per ottenere sia la laurea in Scienze giuridiche, sia quella in Scienze politico-amministrative³¹.

Impartire l'insegnamento storico-giuridico nel contesto di una disciplina di indole filosofica, che voleva fornire agli studenti le nozioni e i concetti fondamentali per intraprendere lo studio del diritto, comportava necessariamente un'illustrazione per grandi linee dell'evoluzione storica: "un corso affatto sommario, una brevissima storia esterna quale può convenire a chi appena comincia", per usar le parole di Messedaglia³². Nel complesso programma prospettato per il corso di Introduzione da Giuseppe Saredo — il primo docente della disciplina alla Sapienza — la storia del diritto dalla compilazione giustiniana all'Unità d'Italia occupava una quarta parte, che ne "sintetizzava le vicende storiche [...] sia dal punto di vista delle fonti normative che da quello delle dottrine"³³. Come Saredo, i docenti di *Introduzione alle Scienze giuridiche* erano spesso giuristi versatili —

comparazione, suo presupposto ne era il diritto nazionale" (p. 113).

²⁹ *Della necessità e della utilità dello studio della legislazione comparata*. Prolusione letta il 10 novembre 1845 all'Università di Palermo, sulla quale E. Jayme, *Considerazioni su un inedito di Emerico Amari: Della necessità e della utilità dello studio della legislazione comparata (10 novembre 1845)*, in *La comparazione giuridica tra Ottocento e Novecento. In memoria di Mario Rotondi*, Milano 2001, pp. 9-14, e G. Bentivegna, *Filosofia civile e diritto comparato in Emerico Amari*, Napoli 2003, pp. 79-88. V. anche A. Mazzacane, *Alle origini della comparazione giuridica: i carteggi di Carl Joseph Anton Mittermaier*, in *La comparazione giuridica*, cit., pp. 15-38.

³⁰ *Studio di diritto de' professori de Augustinis, Tecci e Mancini. Programma per l'insegnamento di un corso completo di diritto*, in "Continuazione delle Ore solitarie ovvero Giornale di scienze morali legislative ed economiche", I (1842), pp. 343-347. Cfr. A. Mazzacane, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in *Università e professioni giuridiche in Europa*, cit., pp. 77-113 alle pp. 108-113.

³¹ I due corsi di laurea erano stati introdotti in linea con un'indicazione data da Angelo Messedaglia in un libretto del 1851 (*Della necessità di un insegnamento speciale politico-amministrativo e del suo ordinamento scientifico*, Milano 1851). La laurea in Scienze politico-amministrative doveva servire per l'accesso alla Pubblica Amministrazione e alla carriera diplomatica, mentre quella in Scienze giuridiche permetteva sia di svolgere le professioni legali, sia di entrare nell'amministrazione pubblica: quest'ultimo corso, che consentiva prospettive più ampie, fu preferito in massima parte dagli studenti, e la riforma ebbe breve durata, cfr. M. Caravale, *Per una storia della Facoltà di Scienze politiche in Italia: il caso di Roma*, in "Le carte e la storia", I.2 (1995), pp. 17-28 alla p. 17, e L. Di Nucci, *Le facoltà di Scienze politiche in Italia e il caso di Perugia*, in V.I. Comparato - E. Lupi - G.E. Montanari, *Le scienze politiche. Modelli contemporanei*, Milano 2011, pp. 71-84 alla p. 73.

³² A. Messedaglia, *L'insegnamento della Giurisprudenza*, cit., p. 582.

³³ M.R. Di Simone, *Gli studi giuridici all'Università di Roma*, cit., p. 196.

civilisti, costituzionalisti, amministrativisti —, interessati alla filosofia del diritto³⁴, non necessariamente specializzati nello studio storico.

Nel 1865 il regolamento Natoli riunificò la laurea in Giurisprudenza riportando a cinque gli anni di corso, ma confermò l'insegnamento della Storia del diritto all'interno dell'Introduzione allo studio delle scienze giuridiche.

In concomitanza con la promulgazione del Codice civile il programma degli studi ampliò il divario tra storia del diritto e insegnamenti romanistici. Se la prima continuava a costituire un preambolo storico-filosofico nel corso di Introduzione — con i limiti di metodo e contenuto che si è detto —, i secondi vennero indirizzati in una prospettiva di interpretazione del diritto nazionale, che volutamente ne limitava la dimensione storica non spendibile in funzione del diritto patrio.

Le Istituzioni di diritto romano — da allora per una decina d'anni denominate *Istituzioni del diritto romano comparato col diritto vigente patrio* — fornivano conoscenze propedeutiche alla comprensione del Codice civile³⁵, e il testo normativo esplicitamente sottolineava che

nell'insegnamento del diritto romano il Professore, per aver modo di sviluppare largamente le parti più importanti della materia, ommetterà l'esposizione di quelle parti puramente storiche ed archeologiche che non abbiano riscontro colle moderne istituzioni³⁶.

Nell'anno di promulgazione del primo Codice civile del Regno d'Italia, dunque, la norma da un lato metteva quel Codice al centro dell'ordine degli studi, dall'altro era funzionale ad una prospettiva attualizzante del diritto romano, basata sulla premessa che i nuovi codici non erano altro che “compendi della legislazione civile romana”³⁷ e che, di conseguenza, per comprendere il diritto nazionale non si poteva che mettere a fondamento della cultura del giurista il diritto romano. Il regolamento forniva però un'estremizzazione dell'impostazione dogmatica, nel momento in cui escludeva dai programmi universitari qualsiasi studio storico del diritto romano.

L'assetto di insegnamento disegnato dal regolamento Natoli³⁸ persistette fino al 1875. Il regolamento Bonghi inserì nel corso di Istituzioni anche la storia del diritto romano³⁹, e

³⁴ I. Birocchi, *I manuali di insegnamento*, cit., p. 385.

³⁵ Questa impostazione sarà la matrice per la creazione di corsi di Istituzioni di diritto privato basati sulla sistematica romanistica, S. Schipani, *Sull'insegnamento delle Istituzioni*, in *Il modello di Gaio nella formazione del giurista*, Milano 1981, pp. 139-210, alle pp. 144-178.

³⁶ Art. 8, r.d. 8 ottobre 1865, n. 2525.

³⁷ Così F. Serafini, *Istituzioni del diritto romano comparato al diritto civile patrio*, Firenze 1870, p. 32: “i nuovi codici di diritto civile che furono pubblicati in questi ultimi tempi presso le varie nazioni europee, tolte poche modificazioni richieste dai tempi e dall'indole locale, non sono che compendi della legislazione civile romana”.

³⁸ Questo assetto fu confermato dal regolamento Broglio del 1868 e non toccato dal decreto del 1869 che riportava a quattro gli anni di studio (r.d. 18 novembre 1869, n. 5355).

³⁹ Art. 4, r.d. 11 ottobre 1875, n. 2775: “L'Enciclopedia traccia il sistema generale degli insegnamenti della Facoltà, e comprende anche la metodologia. Nel corso di Storia del diritto è esposta la storia del diritto in Italia dalla caduta dell'Impero Romano di Occidente fino ai moderni Codici. Il diritto canonico trattato storicamente fa parte di questo corso. La storia del diritto romano, fino a Giustiniano, spetta al corso di Istituzioni. [...] Il corso di Filosofia del diritto, mantenuto nelle Università dove esiste, cessa di essere obbligatorio”. Il riferimento al “diritto canonico trattato storicamente” viene soppresso l'anno successivo dal regolamento Coppino (art. 4, r.d. 8 ottobre 1876, n. 3434), che ripristina il corso autonomo di Diritto canonico. Quest'ultimo regolamento specificherà anche che “le Istituzioni di diritto romano

— soprattutto — restituì l'autonomia didattica alla Storia del diritto, precisando che essa doveva occuparsi della “storia del diritto in Italia dalla caduta dell’Impero romano di Occidente fino ai moderni Codici”⁴⁰. Con il regolamento Coppino del 1885, la materia assunse la denominazione di *Storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche ai dì nostri*⁴¹, che l'avrebbe accompagnata per il resto del secolo XIX, fino al 1902.

L'effetto della separazione della Storia del diritto dall'Introduzione andò oltre i programmi universitari, e segnò un profondo cambiamento per una disciplina il cui statuto, sino ad allora, aveva sofferto di una certa ambigua contaminazione di metodi e contenuti⁴², offrendole l'occasione di un nuovo inizio.

3. L'insegnamento di Storia del diritto alla Sapienza

Alla Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza la commistione della Storia del diritto con l'Introduzione alle scienze giuridiche cessò prima del 1875: durò solo un paio d'anni, ed ancor meno sarebbe durata nelle intenzioni dei docenti.

L'autonomia della cattedra di Storia costituiva allora, di fatto, un privilegio riconosciuto alle sole Università di Padova e Roma, in ragione della loro particolare storia. Come è noto a Padova, nel 1857, era stata istituita dal governo austriaco la prima cattedra di Storia del diritto italiano⁴³, affidata ad Antonio Pertile (1830-1895)⁴⁴ e nata, dunque, in chiara continuità culturale con scienza giuridica tedesca. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione aveva autorizzato per i due atenei la separazione tra l'insegnamento di Storia del diritto e quello di Introduzione alle scienze giuridiche, nella convinzione che quell'accorpamento operato nel 1862 non fosse altro che “una giustapposizione affatto arbitraria e posticcia di due corsi di dottrine, tra i quali non esiste alcun legame essenziale e organico”⁴⁵.

comprendono l'esposizione elementare storica e dogmatica di questo diritto, e la comparazione coi principali istituti del diritto civile moderno”. Il corso di Storia del diritto romano sarebbe poi divenuto curriculare con il regolamento Coppino del 1885.

⁴⁰ Per un approfondimento di queste vicende, cfr. M. Martínez Neira, *Sobre los orígenes de la Historia del Derecho en la Universidad Italiana*, in “Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija”, VII (2004), pp. 130-137. Sull'evoluzione normativa di quegli anni, cfr. M. Ghiron, *Studi sull'ordinamento della Facoltà giuridica*, Roma 1913, pp. 159-174.

⁴¹ Art. 1, r.d. 22 ottobre 1885, n. 3444.

⁴² B. Paradisi, *Gli studi di storia del diritto italiano dal 1896 al 1946*, in Id., *Apologia della storia giuridica*, Bologna 1973, pp. 105-172, a p. 108.

⁴³ F. Calasso, *Il centenario della prima cattedra italiana di storia del diritto (1957-58)*, in “Annali di storia del diritto” II (1958), pp. 11-28; M.G. Di Renzo Villata, *Per una storia del diritto (italiano): Antonio Pertile e la prima cattedra della materia*, in “Quaderni per la storia dell'Università di Padova”, XLV (2012), pp. 63-103. V. anche E. Cortese, *Pertile, Antonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1550-1552.

⁴⁴ Le cattedre erano, in realtà, inizialmente due: quella di Padova e quella di Pavia, affidata a Giovanni Maria Bravo (cfr. F. Calasso, *Il centenario della prima cattedra*, cit., pp. 18 s., M.G. Di Renzo Villata, *Per una storia del diritto*, cit., p. 67 e nt. 11, E. Cortese, *Pertile, Antonio*, cit., p. 1550). Alla morte di Bravo nel 1860 (L. Musselli, *La Facoltà di Giurisprudenza di Pavia nel primo secolo dell'Italia unita [1860-1960]*, in “Annali di storia delle università italiane”, VII [2003], pp. 205-226, alla p. 207 nt. 4), però, le cattedre di Introduzione e di Storia del diritto della legislazione comparata e della legislazione rimasero per due anni distinte ma affidate allo stesso docente, Costanzo Giani, e dall'a.a. 1862/63 furono riunificate nell'insegnamento di Introduzione, secondo il disposto del regolamento Matteucci (*Annuario della Regia Università di Pavia, anno scolastico 1862/1863*, Pavia 1863, p. 4 s.).

⁴⁵ La nota del Consiglio Superiore, qui citata (adunanza del 1° dicembre 1874, risposta a nota del 30

Quando, nel 1874, anche la Facoltà legale di Bologna chiese la separazione delle due materie⁴⁶, il Consiglio Superiore diede parere favorevole, auspicando che “secondo [...] l’opportunità” fosse riconosciuta anche per altri atenei l’autonomia dell’insegnamento di Storia del diritto⁴⁷.

Nel primo anno accademico della Facoltà romana (a.a. 1870/71) la docenza di Introduzione alle scienze giuridiche e storia del diritto fu affidata per incarico, come si è detto, a Giuseppe Saredo⁴⁸, che era stato chiamato per Diritto pubblico interno.

Già nell’agosto del 1871 la Facoltà chiedeva però di sopprimere la cattedra per cumulare l’insegnamento della Storia con quello di Istituzioni di Diritto romano e creare la cattedra di *Istituzioni storiche del diritto*, riunendo invece l’insegnamento di Introduzione con quello di Filosofia del diritto⁴⁹.

La deliberazione non ebbe seguito per quell’anno, e nell’a.a. 1871/72 l’insegnamento di Introduzione fu affidato ad un altro valente pubblicista, Lorenzo Meucci⁵⁰. Meucci lo tenne anche nell’anno successivo, benché, nell’ottobre del 1872, la Facoltà avesse proposto con voto unanime che l’insegnamento di Storia “per la sua eminente importanza, specialmente nelle condizioni odierne” venisse impartito “isolatamente”, e

ottobre Div. III Sez. I, n. di p. 10050), si riferisce al parere formulato in merito alla richiesta della Facoltà giuridica di Bologna, nel dicembre 1874, ed è conservata in ACS, MPI Cons. Sup. A I, b. 63 fasc. 67. V. anche A. Magro, *La parificazione dell’Università di Padova*, cit., p. 170.

⁴⁶ A Bologna, la separazione delle due cattedre ebbe effetto dall’a.a. 1874/75, e l’insegnamento di Storia del diritto fu dato per incarico a Cesare Albicini (*Ordine degli studi nella Regia Università di Bologna, a.a. 1874/75*, Bologna 1874, p. 12); dall’anno seguente e fino al 1876 la cattedra fu di don Giacomo Cassani (*Ordine degli studi nella Regia Università di Bologna, a.a. 1875/76*, Bologna 1875, p. 20).

⁴⁷ “In conseguenza delle quali considerazioni il Consiglio Superiore nella sua adunanza del dì 1° del corrente mese ha deliberato dare ai quesiti promossi dall’E.V. le seguenti risposte. 1°. Che a tenore delle deliberazioni prese da questo Consesso riguardo alle Università di Padova e di Roma, sia conveniente che nei vari Atenei del regno, secondo se ne presenti l’opportunità, la storia del diritto costituisca un insegnamento distinto, e non confuso con quello della Introduzione alle scienze giuridiche. 2°. Che lo insegnamento della storia del diritto svolga il periodo intermedio tra il diritto romano ed il moderno a cominciare dal tempo dell’imperatore Giustiniano fino agli attuali codici e nell’ordine degli studi prenda posto dopo le istituzioni di diritto romano e serva di prolegomeni allo studio dei codici. 3°. Che istituita codesta cattedra sembra inutile mantenere negli Atenei, ove ancora esista, quella di diritto canonico. 4°. Che l’insegnamento della Introduzione alle scienze giuridiche, che potrebbe indicarsi meglio col nome di Enciclopedia del diritto, debba essere affidato al professore della Filosofia del diritto, ed anche definitivamente unirsi a questa cattedra, e che venga impartito al primo anno di corso. 5°. Che finalmente nel caso particolare della Università di Bologna, avuto riguardo alle condizioni speciali di quell’Ateneo, la storia del diritto intermedio sia affidata al professore di Diritto canonico, quella riflettente il tempo anteriore a Giustiniano ad uno dei due professori di Diritto romano, e l’Introduzione allo studio delle scienze giuridiche al professore della filosofia del diritto” (gli estremi dell’atto sono citati *supra*, nt. 45).

⁴⁸ Sulla vita di Giuseppe Saredo F. Verrastro, *sub voce*, in G. Melis (cur.), *Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948)*, Milano, 2006, I, pp. 378-390 e Id., *sub voce*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1801-1803.

⁴⁹ M.C. De Rigo, *I processi verbali della Facoltà giuridica romana. 1870-1900*, Roma 2002, p. 12 (verbale del 7 agosto 1871).

⁵⁰ Notizie biografiche su Lorenzo Meucci in A. Sandulli, *Costruire lo Stato: la scienza del diritto amministrativo in Italia, 1800-1945*, Milano 2009, pp. 285 s.; B. Sordi, *Giurisdizione ordinaria e giustizia amministrativa in Lorenzo Meucci e Giuseppe Mantellini*, in “Quaderni fiorentini”, XIII (1984), pp. 725-746; G. Cianferotti, *ad vocem*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1338 s. Sulla sua mancata chiamata sulla cattedra di Diritto commerciale, nonostante fosse risultato vincitore del concorso nel 1867, cfr. M.R. Di Simone, *L’istituzione della prima cattedra di Diritto commerciale all’Università di Roma*, in “Annali di storia delle università italiane”, XV (2011), pp. 310 s.

che fosse chiamato ad insegnarlo Francesco Schupfer, che allora si trovava a Padova⁵¹.

Schupfer non manifestò disponibilità a che il trasferimento avvenisse in quell'anno⁵², nonostante le insistenze del ministro Antonio Scialoja che, come avrebbe poi raccontato Francesco Brandileone, era arrivato a offrirgli la possibilità di scegliere tra la cattedra di Storia del diritto e quella di Diritto romano⁵³.

Le proposte della Facoltà non erano dissimili da quelle avanzate pochi anni prima da Angelo Messedaglia, che — senatore e membro del Consiglio Superiore della P.I. — aveva accettato sin dal 1870 di insegnare a Roma mantenendo, fino al 1877, la docenza a Padova. L'ascendente dell'esperienza patavina e delle opinioni di Messedaglia sulla questione della cattedra romana può dedursi anche dalla convergenza sul nome di Francesco Schupfer, che a Padova insegnava Diritto romano dal 1868, ma che si era dedicato agli studi di storia giuridica medievale in sostanziale continuità di metodo con Antonio Pertile, dal quale nel 1860 aveva ottenuto la libera docenza. Nonostante alcune divergenze e polemiche, Schupfer poteva essere considerato un “quasi-allievo” di Pertile⁵⁴.

I pareri che Messedaglia, da membro del Consiglio Superiore, aveva espresso sui destini dell'insegnamento di Storia del diritto⁵⁵, ricordano l'impostazione didattica dell'Università di Padova, e sembrano quasi anticipare le proposte romane, persino nell'identikit del desiderato titolare della cattedra.

Strenuo sostenitore dell'indipendenza disciplinare della Storia del diritto⁵⁶, nel 1869, e poi anche nel '70⁵⁷, Messedaglia suggeriva di aggiungere l'insegnamento di filosofia all'Introduzione, staccando da essa la storia e creando una cattedra di *Introduzione generale ed elementi di filosofia del diritto*⁵⁸. Il campo proprio della Storia del diritto sarebbe stato “il Medio Evo giuridico”⁵⁹, preferibilmente limitato alla sola storia giuridica italiana. Manifestava qualche dubbio se vi fossero in Italia docenti in numero sufficiente

⁵¹ M.C. De Rigo, *I processi verbali*, cit., p. 38 (verbale del 23 ottobre 1872).

⁵² Ivi, p. 38 e 44 (verbali del 23 ottobre e del 12 novembre 1872).

⁵³ F. Brandileone, *Francesco Schupfer*, Roma 1926, p. 6.

⁵⁴ E. Cortese, *Pertile*, cit., p. 1552; v. anche M.G. Di Renzo Villata, *Per una storia del diritto*, cit., pp. 84 s.

⁵⁵ L. Moscati, *Francesco Schupfer e la prima cattedra di Storia del diritto italiano*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, n.s. III (2012), pp. 163-178, in particolare pp. 175 ss.

⁵⁶ A. Messedaglia, *L'insegnamento della Giurisprudenza nelle Università del Regno*, cit., p. 585: “per noi coltivarla a dovere è anche questione di amor proprio e onore nazionale, per non lasciare che sieno specialmente stranieri, cioè tedeschi, quelli che vengono a farci la storia de' nostri istituti giuridici nel medio Evo. Né è già da aversi in conto di semplice studio di erudizione, ma da guardarsi come parte essenziale, integrante dell'intero sistema, ed assolutamente indispensabile alla retta e compiuta intelligenza dell'attività giuridica”.

⁵⁷ Le due relazioni, al Consiglio Superiore e al Ministro della P.I. sono state redatte l'una immediatamente prima e l'altra immediatamente dopo il provvedimento di riduzione del corso di laurea in Giurisprudenza a quattro anni, nel 1869, vedi *supra* nt. 38.

⁵⁸ *Sulla distribuzione degli insegnamenti nella Facoltà di Giurisprudenza*. Relazione al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione dei consiglieri Messedaglia e Giorgini in adunanza del 13 ottobre 1870, in “Archivio Giuridico”, VI (1870), pp. 209-229, alla p. 225.

⁵⁹ Ivi, p. 222: “Diritto romano dopo la caduta dell'impero d'Occidente, con quel suo sì vivace risveglio alla Scuola di Bologna e con tutta la giurisprudenza dei glossatori e commentatori che vi susseguì, istituzioni barbariche, diritto ecclesiastico, diritto feudale, diritto statutario, e primi saggi di codificazioni, con que' tanti e sì ardui problemi storici e giuridici che vi si connettono nelle varie epoche e ripetuto alle varie influenze”. Cfr. anche A. Messedaglia, *L'insegnamento della Giurisprudenza nelle Università del Regno*, cit., pp. 582 s.

“veramente idonei a professare in siffatta materia”, anche perché aggregare la Storia all’Introduzione aveva fatto sì che “non se ne curasse debitamente lo studio”. Ed è facile vedere Francesco Schupfer dietro l’affermazione che pure “alcuno certamente vi è”, o nella considerazione che se in Germania vi erano studiosi che supplivano alla mancanza di ricerche italiane nel campo del diritto italiano nel Medio Evo, pure “qualche splendido saggio non manca invero fra noi”⁶⁰.

Nell’aprile del 1873 la Facoltà ribadì con forza la sua prospettiva sull’insegnamento della Storia:

tenuta ben ferma la massima che l’insegnamento della medesima debba essere separato da quello della Introduzione alle Scienze giuridiche, e che debba essere impartito da un Professore ordinario [...] la Facoltà prega il sig. Ministro di portare a termine le pratiche, che si fanno iniziate, per condurre in questa università il Ch.mo Prof. *Francesco Schupfer*. Che se queste pratiche fallissero, la Facoltà propone che all’insegnamento della Storia del Diritto venga chiamato il Sig. Prof. *Ilario Alibrandi* di Roma, ovvero il prof. *Guido Padelletti* attualmente insegnante nella R. Università di Bologna. In difetto di loro accettazione, si apra il concorso⁶¹.

Il nome di Ilario Alibrandi richiamava alla tradizione recente dell’insegnamento romano, ma riapriva anche una fresca ferita: quella dell’allontanamento dalla Facoltà per le note vicende politiche di uno studioso valente e rispettato. Non sarà questa l’occasione per sanare, almeno parzialmente, il torto fatto ad Alibrandi, che alla Sapienza tornerà pochi anni dopo per ottenere il titolo di libero docente.

Il 4 agosto la Facoltà nuovamente raccomandava in modo particolare i professori Schupfer e Padelletti, “ambedue distinti cultori delle Scienze storiche e del Diritto romano”. Il 12 agosto era ribadito il favore verso la scelta di Guido Padelletti⁶², che aveva manifestato la sua disponibilità all’incarico⁶³.

Nell’ottobre del 1873 — a soli trent’anni — Padelletti divenne il primo professore di Storia del diritto dell’Università di Roma.

4. Guido Padelletti

Il nome avanzato dalla Facoltà legale era quello di un giovane e brillante studioso, che era stato indirizzato all’insegnamento universitario da Filippo Serafini⁶⁴.

Guido Padelletti (1843-1878), come si è detto allora appena trentenne, si era distinto negli studi laureandosi a Siena a vent’anni, e ricevendo borse di studio e riconoscimenti prestigiosi. Temperamento appassionato, entusiasta nella ricerca quanto ardente nei sentimenti patriottici, come molti giovani della sua generazione non si era limitato “ad

⁶⁰ Ivi, pp. 222 s.

⁶¹ M.C. De Rigo, *I processi verbali*, cit., p. 51.

⁶² Ivi, p. 54 e 57 (verbali del 4 e 12 agosto 1873).

⁶³ Lettera al Ministro Antonio Scialoja del 29 luglio 1873 (conservata nel fascicolo di Padelletti in ACS, M.P.I. Pers. 1860-1880, b. 1518), nella quale sollecitava anche l’attribuzione di un secondo incarico.

⁶⁴ Su Guido Padelletti C. Fontanelli, *Cenno biografico*, in G. Padelletti, *Scritti di diritto pubblico*, Firenze 1881, pp. vii-xlvii, e i necrologi di E. Brusa, in “Revue de droit international et de législation comparée”, X (1878), pp. 445-453, di L. Palma in “Nuova antologia”, 2a ser., X (1878), pp. 386-388, di F. Serafini in “Archivio giuridico”, XX (1870), p. 563. Padelletti fu commemorato dal Rettore Gaetano Valeri all’inaugurazione dell’anno scolastico 1878/79 (*Annuario della R. Università di Roma 1878/79*, Roma 1878, p. 9) e da F. Protonotari, prima di iniziare il suo discorso inaugurale del 6 novembre 1878 (*Le attinenze dell’economia co’ moderni Codici*, ivi, pp. 13-16).

amare la patria a parole”⁶⁵. Dopo aver combattuto al fianco di Garibaldi nella campagna del Trentino nel 1866 era andato in Germania a perfezionare la sua conoscenza del diritto romano, come allora richiedeva il *cursus honorum* dei migliori studiosi. A Berlino, nel 1868, aveva ascoltato le lezioni di Rudolf von Gneist, Adolf Friedrich Rudorff e Karl Georg Bruns; ad Heidelberg, nel '69, quelle di Levin Goldschmidt e Adolph von Vangerow⁶⁶.

Proprio ad Heidelberger, Padelletti aveva conosciuto Filippo Serafini, che lo aveva presto avviato alla carriera accademica proponendolo per la cattedra di Diritto romano a Perugia⁶⁷, allora una libera università⁶⁸. Nell'ateneo perugino insegnò per un anno di ritorno dalla Germania, e ad esso dedicò alcuni studi storici che nel 1872 furono ripubblicati in un unico volume (*Contributo alla storia dello studio di Perugia nei secoli decimoquarto e decimoquinto*, Bologna 1872)⁶⁹.

Nel 1870, mentre insegnava a Perugia, Padelletti concorse alla cattedra di Introduzione alle scienze giuridiche e storia del diritto a Bologna. Non vinse, ma, classificatosi secondo, conquistò un'eleggibilità grazie alla quale, nell'ottobre dello stesso anno, ottenne la nomina a straordinario di Introduzione a Pavia.

Il vincitore del concorso bolognese, Emidio Pacifici-Mazzoni, che di Padelletti era amico ed estimatore, venne però subito chiamato alla Sapienza ad insegnare Diritto civile patrio. Come si è detto, ebbe addirittura l'onore di pronunciare la solenne orazione con la quale si inaugurava il primo anno accademico della Facoltà giuridica dell'Università di Roma capitale. A insegnare Introduzione a Bologna al suo posto fu chiamato, prima per incarico, poi come straordinario, lo stesso Padelletti, le cui aspirazioni a diventare ordinario a Bologna furono però vanificate da un parere negativo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione⁷⁰, che lamentava un numero eccessivo di ordinari nell'Ateneo⁷¹.

Ancora deluso da queste vicende, Padelletti si dichiarò disponibile alla cattedra romana di Storia del diritto, per la quale venne caldamente raccomandato alla Facoltà da Pacifici-Mazzoni e Filippo Serafini, che lo avevano preceduto a Roma.

Con decreto del 3 ottobre 1873 fu nominato ordinario di Storia del diritto a Roma, e il 16 dicembre gli venne affidato anche l'insegnamento delle Istituzioni di Gaio dal punto di

⁶⁵ C. Fontanelli, *Cenno biografico*, cit., p. xviii.

⁶⁶ Le informazioni sono in una lettera a Luigi Zanfi (funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione) del 5 settembre 1869, ACS, M.P.I. Pers. 1860-1880, b. 1518.

⁶⁷ La dichiarazione è dello stesso Filippo Serafini, in una nota redatta per appoggiarne la candidatura alla cattedra di Istituzioni di diritto romano presso la R. Università di Siena (“in altra occasione ebbi a proporlo quale professore di Diritto romano nella Università libera di Perugia”). La nota, del 6 settembre 1869, è in ACS, M.P.I. Pers. 1860-1880, b. 1518.

⁶⁸ “Università libera di Perugia. [...] È libera nel senso che per l'amministrazione e per la scelta dei Professori non dipende dal Governo, ma per quanto riguarda gli insegnamenti e gli esami, si governa colle stesse leggi e regolamenti delle Università Regie, salve poche eccezioni insignificanti”: G. Nazari, *Manuale della Pubblica Istruzione secondo le leggi, i decreti e le circolari vigenti nel Regno d'Italia il 1° gennaio 1871*, Belluno 1870, p. 231.

⁶⁹ Il volume raccoglieva tre articoli precedentemente apparsi nell'“Archivio Giuridico” (V [1870], pp. 494-504, VI [1870/71], pp. 97-111, VIII [1871], pp. 135-154), e ad essi aggiungeva l'edizione degli *Statuti dell'Università degli Scolari*.

⁷⁰ Nella seduta del 4 febbraio 1873. Il parere del Consiglio Superiore è conservato nel cit. fascicolo di Padelletti (*supra*, nt. 63).

⁷¹ L'art. 70 della l. Casati fissava il numero dei professori ordinari dei singoli atenei, e aveva incontrato da subito difficoltà di applicazione, cfr. F. Colao, *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'università liberale. Norme e progetti per l'Istruzione superiore in Italia (1848-1923)*, Milano 1995, pp. 95 s.

vista storico.

Padelletti salì la cattedra romana pronunciando una prolusione intitolata *Roma nella storia del diritto*⁷²: il suo testo forse più celebre, se non altro per il coro di critiche che lo ha accompagnato negli anni a seguire. Fieramente anticlericale, quel discorso ha meritato al suo autore la qualifica di “neogiurisdizionalista”⁷³, ed è ancora considerato dagli studiosi del diritto canonico ed ecclesiastico come una *summa* dell’atteggiamento che in quegli anni stava portando alla soppressione delle cattedre di diritto canonico⁷⁴.

L’anticlericalismo — indubbio e acceso — era dettato da ragioni storiche e da radicate convinzioni politiche. Le idee del Padelletti sui rapporti tra Stato e Chiesa erano quelle di chi aveva vissuto la “questione romana” con estremo fervore partigiano. Al punto che, un paio d’anni dopo la prolusione, pubblicò sulla *Nuova Antologia* un articolo sulla formula cavouriana “Libera Chiesa in libero Stato”, per affermare che la corrente interpretazione di quella formula era errata, e che era di “ostacolo all’avanzamento delle idee, della politica e della legislazione nazionale”⁷⁵: l’opinione doveva sembrare così radicale che una noticina a piè dell’articolo avvertiva i lettori che la Direzione della rivista lasciava all’autore la piena responsabilità delle sue affermazioni.

Nella prolusione, Padelletti distingueva tre periodi nella storia giuridica di Roma; la fase pontificale rappresentava un intervallo negativo che si collocava tra l’eccellenza dell’età romana e l’auspicato splendore della nuova fase del diritto italiano che stava per aprirsi⁷⁶. Criticava poi chi, come Troplong⁷⁷, aveva sostenuto che il cristianesimo avesse avuto influenza sul diritto romano prima di divenire religione dell’Impero, e richiamava esplicitamente la dottrina dell’infalibilità papale, enunciata pochi anni prima dal Concilio Vaticano I, come creazione di “papi fanatici” e “canonisti maniaci” sin dall’epoca di

⁷² G. Padelletti, *Roma nella storia del diritto*. Prolusione al corso di Storia del diritto nella R. Università di Roma, in “Archivio giuridico”, XII (1874), pp. 191-223, ora ripubblicata in M. Caravale (cur.), *La Facoltà giuridica romana in età liberale*, cit.

⁷³ L’appellativo è di C.A. Jemolo, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino 1971, p. 39.

⁷⁴ V. Del Giudice, *Per lo studio del diritto canonico nelle Università italiane*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Francesco Scaduto*, I, Firenze 1936, p. 204; Id., *Sull’insegnamento del diritto canonico nelle Università italiane*, in “Il diritto ecclesiastico”, LXIV (1953), parte I, p. 4; M. Vismara Missiroli, *Diritto canonico e scienze giuridiche. L’insegnamento del diritto della Chiesa nelle università italiane dall’unità al Vaticano II*, Padova 1998, pp. 26-24; sulla questione della soppressione delle cattedre di diritto canonico F. Falchi, *La soppressione del corso autonomo di Diritto canonico delle Facoltà giuridiche disposta dal ministro Bonghi nel 1875*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (www.statoechiese.it), settembre 2011.

⁷⁵ G. Padelletti, *Libera Chiesa in libero Stato. Genesis della formula cavouriana*, in “Nuova Antologia”, XXIX (1875), pp. 656-700, alla p. 700. L’A. riteneva che quella formula fosse una semplice arma politica per ottenere dal pontefice la rinuncia al potere temporale, che era il vero fine perseguito da Cavour, e quindi non andasse assolutizzata, cfr. A. Piola, *La questione romana nella storia e nel diritto da Cavour al trattato del Laterano*, Padova 1931, rist. (qui cit.) Milano 1969, pp. 21-24.

⁷⁶ “Quando le nostre generazioni saranno passate dalla faccia della terra per dar luogo, speriamolo, a generazioni migliori, quando la procella delle passioni, che imperversarono nella ricostruzione d’Italia, sarà calmata; la seconda metà del secolo XIX apparirà, qual è, un punto glorioso di partenza per un nuovo periodo della storia d’Italia, e il riacquisto di Roma il punto più splendido di questo inizio di un’era nuova. Da esso daterà soprattutto il futuro storico del diritto il terzo periodo della nostra vita giuridica; con esso, egli dirà, il diritto Romano e il diritto pontificale cedettero il luogo al diritto nazionale, al diritto italiano. A noi, o Signori, incombe il sacro obbligo che questo nuovo periodo s’inizii e si avvii qui in modo degno d’Italia e di Roma” (G. Padelletti, *Roma nella storia*, cit., pp. 208 s.).

⁷⁷ R.T. Troplong, *De l’influence du christianisme sur le droit civil des Romains*, Paris 1843.

Bonifacio VIII⁷⁸. La Chiesa, sottolineava l'Autore, non aveva portato al diritto altro che abusi, falsificazioni e un "dogmatismo pericoloso"⁷⁹.

Aveva dunque ragione Brandileone quando, salendo la stessa cattedra quarantotto anni dopo, ricordò quella prolusione come un "fiero discorso", negativamente influenzato "dalla procella delle polemiche, che ancora accompagnavano l'annessione all'Italia degli ultimi lembi superstiti del territorio già pontificio"⁸⁰. Quel discorso era stato pronunciato con l'entusiasmo di uno studioso di trent'anni che aveva preso parte alla guerra d'indipendenza, e che ora inaugurava il suo corso in una Roma appena riconquistata, in un ateneo affrancato da un insegnamento confessionale. Se era — e lo era — un manifesto di anticlericalismo, era anche un "grido di battaglia"⁸¹ in nome del progresso, e della libertà della scienza giuridica da ogni dogmatismo.

Benché nella sua carriera accademica avesse insegnato prevalentemente Storia del diritto (anche come Introduzione alle scienze giuridiche), Padelletti era essenzialmente un romanista, e ad un manuale di Storia del diritto romano deve in gran parte la sua fama. La prima edizione italiana, del 1878⁸², fu seguita da una traduzione tedesca l'anno successivo⁸³, e persino da una in russo pochi anni dopo⁸⁴. Aldo Schiavone lo ha indicato come "l'archetipo" del genere dei manuali di Storia del diritto romano⁸⁵, in realtà "più significativo" di quello di Istituzioni del Serafini, del quale pure si presentava, nelle parole dell'Autore, come un semplice "complemento"⁸⁶.

Un manuale scritto, peraltro, prima che l'insegnamento di Storia del diritto romano fosse inserito nei programmi universitari: vi entrerà sette anni dopo, nel 1885⁸⁷. Nel 1878,

⁷⁸ G. Padelletti, *Roma nella storia del diritto*, cit., pp. 203 s. Padelletti non mancava di citare anche Ignaz von Döllinger, il teologo tedesco che rifiutò il dogma dell'infallibilità, non senza manifestazioni di solidarietà nel mondo accademico, anche romano.

⁷⁹ Ivi, p. 201.

⁸⁰ F. Brandileone, *Il diritto romano nella storia del diritto italiano*. Prolusione letta il 5 marzo 1921 nella R. Università di Roma, in "Archivio giuridico", LXXXVI (1921), ora in Id. *Scritti di storia del diritto privato italiano*, Bologna, 1931, I, (qui cit.) pp. 29-31, e ripubblicata in M. Caravale (cur.), *La Facoltà giuridica romana in età liberale*, cit.

Sulla prolusione di Padelletti cfr. anche F. Schupfer, *Manuale di storia del diritto italiano. La fonti. Leggi e scienza*⁴, Roma 1908, p. 315; F. Calasso, *Commemorazione del socio Pier Silverio Leicht*, in "Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti. Cl. sc. morali, storiche e filosofiche", 8a ser., XIII (1958), pp. 283 s., ora in Id., *Storicità del diritto*, Milano 1966, (qui cit.) pp. 62 s., e Id., *Il diritto canonico e la storia*, in "Annali di storia del diritto", I (1957), ora in *Storicità del diritto*, cit., p. 151; M. Talamanca, *Un secolo di "Bullettino"*, in "Bullettino dell'Istituto di diritto romano", XCI [1988], p. xii).

⁸¹ F. Calasso, *Commemorazione del socio P.S. Leicht*, cit., p. 62.

⁸² G. Padelletti, *Storia del diritto romano. Manuale ad uso delle scuole*, Firenze 1878 (qui cit.); il manuale ebbe una seconda edizione fiorentina postuma, nel 1886, con note di Pietro Cogliolo.

⁸³ *Lehrbuch der Römischen Rechtsgeschichte* von Guido Padelletti. Deutsche Ausgabe mit Rücksichtnahme auf das deutsche Universitätsstudium besorgt von Franz von Holtzendorff, Berlin 1879.

⁸⁴ G. Padelletti, *Uchebnik istorii rimskogo prava*, Odessa 1885, cfr. A.D. Rudokvas - A.S. Kartsov, *Der Rechtsunterricht und die juristische Ausbildung im kaiserlichen Russland*, in Z. Pokrovac (cur.), *Juristenausbildung in Osteuropa bis zum Ersten Weltkrieg*, Frankfurt a.M. 2007, pp. 273-316, alla p. 298.

⁸⁵ A. Schiavone, *Insegnare Storia del diritto romano*, in "Index", XXIII (1995), pp. 327 s.

⁸⁶ Il manuale era dedicato a Filippo Serafini, che di Padelletti era stato il mentore: "Questo manuale [...] non vorrebbe esser altro che un complemento alle tue Istituzioni: In queste predomina, come si deve, la parte dommatica. Ma non è chi non senta la necessità per lo studioso del diritto romano di approfondire la conoscenza della sua storia" (G. Padelletti, *Storia del diritto romano*, cit., p. v).

⁸⁷ Alla Sapienza sarà impartito un paio di anni prima del 1885 da Gaetano Semeraro, ma come

quando il libro fu dato alle stampe, l'ordinamento universitario prevedeva l'insegnamento storico come parte del programma di Istituzioni: e i trattati di Istituzioni o di Pandette, notava Padelletti,

non potranno perder mai il carattere dommatico e sistematico, né la mescolanza, che nei primi anni si è trattata da molti, di esposizione sistematica e storica mi sembra aver raggiunto mai una vera unità organica⁸⁸.

C'era bisogno, a suo avviso, di “un manuale di pura storia del diritto”⁸⁹. E Padelletti dimostrò di essere uno storico puro, sia che si occupasse di diritto romano, sia che si occupasse — come pure fece — di diritto intermedio. Non perché solo la storia lo interessasse: fu anzi un giurista poliedrico, attento al suo tempo, che scriveva con passione di questioni politiche e di diritto pubblico⁹⁰. Ma perché la prospettiva attualizzante del diritto romano, che aveva contribuito a fare di Serafini un “rifondatore della romanistica italiana”⁹¹, e che pure Padelletti non criticava apertamente⁹², semplicemente non lo interessava. Dalla sua formazione tedesca aveva tratto profonde conoscenze specialistiche e una grande passione per il metodo storico, non altrettanto per il sistema. Piuttosto, egli riteneva che le competenze filologiche, paleografiche ed epigrafiche fossero strumenti indispensabili, da utilizzare non per estro antiquario, ma per ricostruire con dati scientifici le condizioni storiche concrete di un popolo, ovvero la sua costituzione economica. Era un aspetto, questo, sul quale la riflessione della Scuola storica si era dimostrata insufficiente: Savigny aveva formulato “l'immortale principio” che il diritto era il prodotto naturale della coscienza giuridica del popolo, ma quello di coscienza giuridica era un concetto indeterminato, mentre la materia dello studio giuridico dovevano essere le condizioni positive che avevano prodotto quella coscienza, ovvero — specialmente — le condizioni economiche:

la costituzione economica di un popolo determina [...] la più gran parte del suo diritto privato. Ma anche il diritto pubblico è una conseguenza mediata di quella costituzione, perché gli ordini economici determinano direttamente gli ordini sociali, sui quali si fonda la costituzione

insegnamento libero con effetti legali.

⁸⁸ G. Padelletti, *Storia del diritto romano*, cit., pp. v-vi.

⁸⁹ Ivi, p. vi.

⁹⁰ Ecco un elenco (probabilmente non esaustivo) delle sue pubblicazioni non storico-giuridiche: *Loeben e Campoformio secondo nuovi documenti*, in “Nuova Antologia”, IX (1868), pp. 23-59; *La legge sull'abolizione dell'arresto personale per debiti nel parlamento della Confederazione germanica settentrionale*, in “Archivio giuridico”, II (1868), pp. 195 ss., pp. 406 ss., pp. 522 ss.; *Nuova fase della democrazia in Svizzera*, in “Nuova Antologia”, X (1869), pp. 460-510; *Il suffragio universale*, in “Nuova Antologia”, XIV (1870), pp. 55 ss.; *Teoria della elezione politica*, Napoli 1870 (saggio premiato dalla R. Accademia delle Scienze Morali e Politiche di Napoli); *L'Alsace et la Lorraine et le droit des gents*, in “Revue de droit international et de législation comparée”, III (1871), pp. 464-495; *La rappresentanza proporzionale in Italia. A proposito di recenti pubblicazioni*, in “Nuova Antologia”, XVIII (1871), pp. 161-184; *La Chiesa cattolica in Prussia*, in “Nuova Antologia”, XXV (1874), pp. 58 ss.; *Lo Stato ed il matrimonio ecclesiastico*, in “Nuova Antologia”, XXVI (1874), pp. 5 ss.; *Libera Chiesa in libero Stato. Genesis della formula cavouriana*, in “Nuova Antologia”, XXIX (1875), pp. 656 ss.; *La politica ecclesiastica in Italia*, in “Nuova Antologia”, XXXVII (1878), pp. 217 ss e pp. 653ss.

⁹¹ P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, p. 40.

⁹² “Si lasci che i legulei accusino di varie ricerche da antiquari le indagini storiche di quel diritto che in fondo, si approvi o si deplori, ha determinato molti rapporti e istituti privati della nostra società, e forma la chiave di volta dei codici che ci reggono” (G. Padelletti, *Nuovi studi sulla storia del diritto romano*, in “Archivio giuridico”, III [1869], p. 154).

politica⁹³.

E Padelletti — che senza remore si definiva “un volgarizzatore della scienza germanica”⁹⁴ — non aveva esitazione, né timore reverenziale, ad esprimere critiche nei confronti di un metodo a suo avviso già così affermato da potersi quasi dare per presupposto, perché divenuto “l’a b c della scienza del giure”⁹⁵, e che quindi doveva essere perfezionato e superato. Insofferente ad ogni acritica venerazione e fanatismo, persino verso i suoi stessi punti di riferimento (come la scienza tedesca)⁹⁶, Padelletti mostra una personalità di studioso originale che meriterebbe di essere approfondita.

Oltre quello di Storia del diritto per cui era stato chiamato come ordinario, per tre anni (dal 1873/74 al 1875/76), Padelletti tenne alla Sapienza — su sua richiesta — un corso sulle Istituzioni di Gaio, alla cui denominazione ufficiale si aggiunse sempre “dal loro punto di vista storico”⁹⁷, e che insegnò avendo per bagaglio la lezione a sua volta appresa dai “migliori maestri in filologia e archeologia”⁹⁸, con metodo ben lontano da quello sistematico del parallelo corso di *Istituzioni del diritto romano comparato col diritto vigente patrio*.

Con lo stesso metodo storico-filologico si dedicò al diritto intermedio. Negli anni del suo insegnamento romano curò l’edizione delle *Fontes iuris italicis Medii Aevi*⁹⁹ — un’opera che si rivelò per lungo tempo un utile ausilio ai giuristi italiani nello studio dell’alto Medioevo — mentre il suo intento di scrivere anche un manuale di Storia del diritto

⁹³ G. Padelletti, *Storia del diritto romano*, cit., p. 10.

⁹⁴ “Archivio giuridico”, XI (1873), p. 191.

⁹⁵ “Se oggi non si parla più di una scuola storica del diritto, si è perché non v’è giurista che non ponga a fondamento dei suoi lavori il metodo predicato dai grandi fondatori di essa, perché l’idea rinnovatrice è diventata l’a b c della scienza del giure” (“Archivio giuridico”, III [1869], p. 154).

⁹⁶ “Nulla mi sembra tanto pericoloso a questo riguardo, nell’interesse stesso del fine che noi tutti volgarizzatori della scienza giuridica ci proponiamo, quanto le esagerazioni [...]. Ciò vediamo accadere ai nostri giovani, i quali si recano al di là delle Alpi senza conoscere prima esattamente ciò che si è fatto e si fa tuttodì al di qua per lo studio della giurisprudenza. [...] I nostri scritti più recenti sull’argomento non potevano essere trascurati senza correre almeno il pericolo di far credere agli stranieri che disprezziamo la roba nostra, *per tenere conto di ogni ciarpa che ci venga da fuori*”. La dura reprimenda era indirizzata a Giuseppe Gugino, del quale Padelletti recensiva il *Trattato storico della procedura civile Romana*, Palermo 1873. Ancora più ferocemente, in una nota gli rimproverava il fanatismo, all’epoca piuttosto diffuso, verso le teorie del Vico: “l’idolatria, che per l’illustre uomo si ha in Italia e nelle provincie meridionali specialmente, è l’opposto di quello spirito critico e di quel metodo scientifico che l’A. si è proposto di seguire. Ammiriamo pure e Vico e Montesquieu e Gibbon e quanto essi fecero pe’ loro tempi: ma non vogliamo avviluppare di nuovo nelle loro fascie la scienza storica già fatta adulta a’ nostri giorni!” (“Archivio giuridico”, XI [1873], pp. 191 s. e nt. 1).

⁹⁷ Così il verbale di Facoltà del 28 novembre 1873 (M.C. De Rigo, *I processi verbali*, cit., p. 58), così anche nella lettera (sulla quale *infra* nt. seguente) pubblicata in “Archivio giuridico”, XIII (1874), pp. 323-337, alla p. 323: “mi vollero affidata come speciale incarico la spiegazione storica delle Istituzioni di Gaio”.

⁹⁸ Un saggio delle sue ricerche storico-filologiche su Gaio, e un aperto accenno alla relazione di queste con il suo corso alla Sapienza, traspasano da una lettera aperta a Ettore de Ruggiero □ allora ordinario di Antichità greche e romane nella stessa università □ pubblicata nel 1874 sull’“Archivio giuridico” (cfr. nt. precedente), con il titolo *Del nome di Gaio giureconsulto*. Le parole citate sono tratte dalla p. 324. Sulla lettera, ma più in generale fondamentale sul metodo storico di Guido Padelletti, G. Crifò, *Sul contributo dei giuristi allo studio del mondo antico*, in L. Polverini (cur.), *Lo studio storico del mondo antico nella cultura italiana dell’Ottocento*, Napoli 1993, pp. 177-210, ora con il titolo *I giuristi e il mondo antico*, in Id., *Materiali di storiografia romanistica*, Torino 1998, pp. 191-219 (qui cit.), alla p. 215 e *passim*.

⁹⁹ *Fontes iuris italicis Medii Aevi in usum academicum*, ed. G. Padelletti, Torino 1877, vol. I.

medievale rimase un progetto, interrotto dalla prematura scomparsa¹⁰⁰. I suoi interventi occasionali — a volte innescati da un'approfondita recensione — su argomenti medievistici, dal tema delle *professiones iuris*, alla storia dell'università, alla smentita dei *somnia fittingiana* sulla scuola giuridica di Roma¹⁰¹, confermano una perizia non improvvisata e non comune in quegli anni, in cui solo “qualche isolato studioso”, per dirla con Bruno Paradisi¹⁰², seguiva il modello storico-filologico tedesco e ne maneggiava con competenza il metodo.

A Roma insegnò pochi anni: da tempo cagionevole di salute, e dopo lunghi periodi di malattia, morì nel 1878, a trentacinque anni. I necrologi di colleghi ed amici raccontano di un giovane studioso circondato da grande stima umana e scientifica, spezzato al principio di una carriera che faceva presagire grandi risultati. Le parole più dolenti furono quelle di Filippo Serafini¹⁰³ che, in occasione di quel necrologio, ebbe a ripetere il concetto che già aveva espresso all'inizio della carriera del giovane studioso: che prometteva di essere il più grande della sua generazione.

5. I corsi liberi di Luciano Morpurgo e Giuseppe Salvioli

Durante le assenze, a causa della malattia via via più prolungate, Padelletti fu sostituito nelle lezioni — su sua stessa indicazione — da Luciano Morpurgo (1843-1898), uno studioso che per una decina d'anni tenne un corso libero con effetti legali di Storia del diritto. Un nome non particolarmente noto agli storici del diritto, quello di Morpurgo, che fu anche avvocato ed esperto di stenografia¹⁰⁴ e, al termine della sua libera docenza, insegnò Diritto nel Regio Istituto Tecnico¹⁰⁵, la prima scuola ad orientamento tecnico-scientifico di Roma, fondata nel 1871.

Nato a Trieste e naturalizzato italiano, aveva studiato a Padova — avendo per maestro Antonio Pertile — e si era laureato a Bologna nel 1871, con una tesi *Sulla condizione giuridica dei forestieri in Italia nei secoli di mezzo*¹⁰⁶. La tesi doveva essere stata molto apprezzata

¹⁰⁰ C. Fontanelli, *Cenno biografico*, cit., p. xlvii.

¹⁰¹ Si possono ricordare (oltre al già citato *Contributo alla storia dello studio di Perugia nei secoli decimoquarto e decimoquinto*, Bologna 1872) *Delle professioni di legge nelle carte medievali*, in “Archivio storico italiano”, XX.3 (1875), pp. 431-448; *Documenti inediti per servire alla storia delle università italiane*, in “Archivio giuridico”, XVIII (1877), pp. 376-86, insieme a numerosi interventi tra quelli che, nell’“Archivio giuridico”, andavano sotto il titolo di *Nuovi studi sulla storia del diritto romano*: ad es. la recensione a Hermann Fitting, *Über die sogenannte Turiner Institutionenglosse und den sogenannten Brachylogus*, Halle 1870, in “Archivio giuridico”, VII (1871), pp. 271-286. Sui temi del *Brachylogus* e della Glossa Torinese tornerà anche in “Archivio giuridico”, VIII (1871), pp. 175-177 e 329-331.

¹⁰² *Gli studi di storia del diritto italiano*, cit., p. 105.

¹⁰³ “Archivio giuridico”, XX (1878), p. 563: “E noi, che lo tenemmo caro come un figlio, e avemmo agio più d'ogni altro di conoscerne le rare doti dell'animo, anche più forte sentiamo l'angoscia di tanta sventura”.

¹⁰⁴ Nella “Rivista degli stenografi”, X (1889), p. 26, Morpurgo è indicato tra i “Maestri e seguaci” della scuola Gabelsberger-Noe. Fu uno dei primi allievi del Noe, e suo amico; iniziatore del sistema Gabelsberger-Noe a Bologna, fu tra i fondatori della *Società stenografica di Bologna*, e nel 1872 diede vita alla *Società stenografica centrale* di Roma.

¹⁰⁵ Le informazioni sono riportate nel necrologio di Morpurgo pubblicato nell’*Annuario della R. Università degli Studi di Roma 1898/99*, Roma 1899, p. 219.

¹⁰⁶ Come può leggersi in <http://www.archivistorico.unibo.it/it/struttura-organizzativa/sezione-archivio-storico/fascicoli-degli-studenti>, sotto la voce ‘Luciano Morpurgo’.

da Filippo Serafini — che a Bologna, in quell'a.a. 1870/71, aveva tenuto per incarico la cattedra di *Introduzione* — se portò l'anno successivo alla pubblicazione di un consistente saggio sul suo *Archivio Giuridico*¹⁰⁷.

Morpurgo fu autore di pochi ma pregevoli contributi storico-giuridici che lo collocavano sulla linea metodologica di Pertile e Schupfer¹⁰⁸: ancora sull'*Archivio Giuridico* (periodico al quale collaborava redigendo anche recensioni), pubblicò nel 1874 il più noto tra i suoi articoli, intitolato *Sui 'coniuratores' del diritto germanico*¹⁰⁹, e l'anno seguente apparve, sulla *Rivista marittima*, un suo breve contributo su *Le antiche leggi marittime degli italiani*¹¹⁰.

Inizialmente ammesso ad insegnare privatamente in un corso di Storia del diritto senza effetti legali (a.a. 1872/73 e 73/74), nel maggio 1873 Morpurgo presentò istanza per la libera docenza, e la ottenne il 3 novembre 1874, dopo che i suoi titoli erano stati esaminati (ex art. 97 della l. Casati) da una commissione nominata dalla Facoltà e composta dai professori Nicola De Crescenzo, Francesco Filomusi Guelfi e Guido Padelletti¹¹¹.

La stima dei docenti romani nei suoi confronti si rivelò in più occasioni: specialmente nel 1878, quando, alla morte di Padelletti, la Facoltà propose al Ministro di affidare temporaneamente l'insegnamento a Morpurgo, che aveva già lungamente esercitato la supplenza del professore scomparso¹¹², ma anche nei ripetuti tentativi — dal 1875¹¹³ al

¹⁰⁷ *Della condizione giuridica dei forestieri in Italia nei secoli di mezzo*, in "Archivio giuridico", IX (1872), pp. 249-287.

¹⁰⁸ Nel 1872 Morpurgo scrisse per l'"Archivio giuridico" una recensione a *Le donazioni tra vivi nella storia del diritto italiano*, che Francesco Schupfer aveva dato alle stampe l'anno precedente (cfr. *infra* nt. 142). In essa decantava i meriti del metodo storico importato dalla Germania, in tempi in cui la sua applicazione era ancora tra gli storici del diritto attività tutto sommato pionieristica: "da quando si cominciò ad applicare il metodo storico allo studio del diritto, nuovi orizzonti si apersero ai cultori delle discipline giuridiche. Il diritto non si studiò più soltanto cristallizzato nei codici e nelle leggi [...]. Riconosciuto il suo storico svolgimento [...], le discipline del giure si elevarono finalmente a dignità di scienza. [...] I maggiori progressi in questo campo vennero fatti in Germania, ma presso di noi non mancarono uomini d'altro ingegno e di profonda dottrina [...]. Fra questi merita un posto distinto il Prof. Francesco Schupfer [...]" ("Archivio giuridico", IX [1872], p. 236).

¹⁰⁹ "Archivio giuridico", XIII (1874), pp. 190-229.

¹¹⁰ *Le antiche leggi marittime degli italiani*, in "Rivista Marittima", VIII (1875), pp. 388-398.

¹¹¹ M.C. De Rigo, *I processi verbali*, cit., pp. 66 s. (verbale del 7 giugno 1874).

¹¹² "In quanto alla proposta della persona, il prof. Filomusi dichiara che il libero docente Avv. Morpurgo ha, secondo il suo parere, i necessari requisiti per sostenere degnamente un tale incarico, e ciò sia per l'insegnamento prestato con grande diligenza in questa Università, sia per le altre prove della sua capacità messe in evidenza dal risultato degli esami in questo anno.

A queste dichiarazioni si associa il Prof. De Crescenzo, tenuto anche conto della circostanza, che il prof. Padelletti aveva diviso col Morpurgo il corso delle lezioni di Storia, il che aggiunge ai titoli del Sig. Morpurgo l'autorità del collega tanto stimato e rimpianto. A queste dichiarazioni si associano i Professori Saredo, protonotari e Semeraro. Posta quindi ai voti la proposta di designare per l'anno scolastico 1878/79 il libero docente sig. Morpurgo per l'incarico dell'insegnamento della Storia del diritto nell'Università romana, la proposta viene accolta all'unanimità" (ivi, pp. 134 s., verbale 8 luglio 1878).

Morpurgo, si ripeterà nella seduta successiva (ivi, p. 137, verbale 27 novembre 1878), "aveva degnamente corrisposto alla fiducia della Facoltà e del Professore, del quale ora si lamenta la perdita immatura".

¹¹³ "La Facoltà [...] coglie volentieri questa occasione per rilevare i titoli non comuni che l'avv. Morpurgo si è guadagnato col suo insegnamento privato in questa Università, alla stima dei colleghi della Facoltà e degli studenti, e che gli valsero non ha guari un giudizio così favorevole dalla Facoltà, allo scopo di fargli ottenere l'insegnamento cogli effetti legali, e per raccomandarlo vivamente al sig. Rettore ed al sig. Ministro della Pubblica Istruzione" (ivi, p. 84, verbale 1 luglio 1875).

1880¹¹⁴, tutti falliti — di fargli affidare un corso di *Storia delle istituzioni giudiziarie*: tentativi che furono sostenuti soprattutto da Francesco Schupfer.

Oltre Luciano Morpurgo, in quegli anni la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza vedrà tra i suoi liberi docenti, per l'insegnamento della Storia del diritto, per un brevissimo periodo, anche Giuseppe Salvioli (1857-1928).

Venuto a Roma per dedicarsi al giornalismo, iniziò invece in questa fase della sua vita ad interessarsi seriamente della ricerca storico-giuridica, che fino a quel momento era stato solo uno dei suoi molteplici interessi. I titoli presentati per ottenere la libera docenza dal venticinquenne Salvioli ne mostravano gli ampi interessi culturali, l'attitudine alla ricerca storica, ma solo alcuni di essi vennero valutati dalla commissione come attinenti alla Storia del diritto, ed erano studi condotti su fonti medievali inedite di un certo interesse.

Oltre a *Gli statuti inediti di Rimini al 1334*¹¹⁵, si segnalava in modo particolare un saggio sulla scuola di Nonantola (*La scuola nonantolana di diritto e un frammento di un manuale giuridico del secolo XI. Contribuzione alla storia del diritto romano nel M.E.*)¹¹⁶ nel quale Salvioli appoggiava senza esitazione la tesi della continuità della scienza giuridica durante l'alto Medioevo e portava argomenti a sostegno dell'ipotesi del Ficker sull'esistenza di una scuola preirneriana di diritto longobardo a Nonantola. Ancora dell'insegnamento nell'alto Medioevo si era occupato in uno studio del 1879, che sarebbe stato poi rielaborato e ripubblicato quasi venti anni dopo, con il medesimo titolo (*L'istruzione pubblica in Italia nei secoli VIII, IX e X*)¹¹⁷. Quanto poi al saggio su *I titoli al portatore nel diritto longobardo*, del 1882, esso riguardava un tema allora di grande interesse, a pochissimi anni dalla teoria del Brunner che aveva attribuito al documento un'efficacia dispositiva di diritti¹¹⁸. Il testo meritò in quello stesso anno una recensione di Cesare Nani sull'*Archivio Storico Italiano*, nella quale il grande storico del diritto, pur evidenziando criticità — anche di forma — nello scritto del Salvioli, pure concludeva che esso meritava “di essere accolto con lode”, e l'Autore incoraggiato a proseguire in studi “per cui dimostra attitudine singolare”¹¹⁹. Il saggio fu il più apprezzato dalla commissione, che lo definì come “un'opera che segna realmente un progresso nella trattazione di questa difficile materia”¹²⁰.

¹¹⁴ Nel 1878 (ivi, p. 137, verbale 27 novembre 1878), nel 1879 (ivi, p. 145, verbale 29 giugno 1879), nel 1880 (ivi, p. 168, verbale 2 luglio 1878): “Considerando infine che il signor Luciano Morpurgo, privato docente di Storia del diritto in quest'Università, che divise quest'insegnamento col compianto professor Padelletti e che sostituì, quando le condizioni di salute più non consentivano al Padelletti di salir sulla cattedra, meritando sempre il plauso della gioventù e le attestazioni di maggiore soddisfazione da parte della Facoltà, possiede per la prova data de' suoi pregevoli scritti e del suo efficace insegnamento tutti i requisiti per occupare degnamente l'incarico, di cui dalla Facoltà si propone l'istituzione”.

¹¹⁵ Ancona 1880.

¹¹⁶ “Atti e Memorie delle Deputazioni di storia patria dell'Emilia”, n.s. VII (1881), in ed. separata Modena 1881.

¹¹⁷ Nel 1879 era stato pubblicato nella “Rivista europea” di Firenze, ed in edizione separata (Firenze, 1879). Nel 1898 Salvioli volle riproporlo con correzioni e modifiche.

¹¹⁸ H. Brunner, *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunden*, Berlin 1880 (rist. Aalen 1961).

¹¹⁹ “Archivio Storico Italiano”, X (1882), pp. 227-230. Nani criticava, da un lato, la forma (“la quale potrebbe desiderarsi più corretta, specialmente nelle note, dove troppo spesso sono sbagliate le indicazioni dei nomi e delle opere degli autori citati”), dall'altro il fatto di aver dato per scontato un elemento a suo avviso non sufficientemente dimostrato, ovvero il carattere formale dell'obbligazione presso le popolazioni germaniche.

¹²⁰ M.C. De Rigo, *I processi verbali*, cit., p. 206 (*Relazione sulla domanda di libera docenza presentata dal dott.*

Il 13 maggio 1882 Salvioli ottenne perciò la libera docenza¹²¹ — con voto unanime della Facoltà a seguito della relazione della commissione che ne aveva esaminato i titoli, composta da Schupfer, Filomusi Guelfi e Gaetano Semeraro — e svolse nel seguente a.a. (1882/83) un corso libero con effetti legali di *Storia del diritto*. Salvioli, che si era laureato a Modena con Serafini, considerò poi Schupfer il suo vero maestro e fu Schupfer a procurargli il primo incarico, a Camerino¹²².

6. Francesco Schupfer

Nel 1878 fu finalmente chiamato ad insegnare Storia del diritto nella Facoltà giuridica della Sapienza Francesco Schupfer (1833-1925): “la destinazione al posto per il quale era nato”, secondo le parole un po’ enfatiche del suo successore sulla cattedra romana, Francesco Brandileone¹²³.

Schupfer, veneto di Chioggia, a causa della temporanea chiusura delle università di Padova e Pavia per i moti del ’48, aveva frequentato l’università ad Innsbruck prima, a Vienna poi¹²⁴. Dopo la laurea aveva approfondito lo studio della storia del diritto e del diritto romano in Germania, a Göttingen, nel seminario di Georg Waitz (uno dei promotori con Pertz dei *Monumenta Germaniae Historica*), dove accorrevano “tutti quei giovani che aspiravano ad emergere nelle indagini storiche”¹²⁵.

Rientrato in patria, nel 1860 prese la libera docenza per Storia del diritto a Padova, poi, dal 1864 insegnò come professore straordinario ad Innsbruck, in lingua italiana¹²⁶. La terza guerra d’indipendenza italiana del 1866, con la fine della dominazione austriaca, lo fece tornare a Padova, annessa con il Veneto al Regno d’Italia, dove insegnò Diritto romano prima da straordinario poi, dal 1868, come ordinario.

Nello stesso 1868 il Ministero gli offrì la cattedra di Diritto romano a Bologna, in sostituzione di Giuseppe Ceneri, che ne era stato allontanato per ragioni politiche, ma

Giuseppe Salvioli).

¹²¹ Il fascicolo sulla libera docenza di Salvioli è in ACS, M.P.I. D.G. Istr. Sup. 1882-1890, b. 2. A seguito dell’adunanza del 26 aprile 1882 del Consiglio Superiore della P.I., il presidente, Terenzio Mamiani, attesta che: “Considerato che questi titoli, mentre provano essere il Salvioli giovane fornito di buon ingegno, di larga coltura letteraria, e assai versato nella storia politica e nelle scienze statistiche, lo dimostrano fornito di tal corredo di cognizioni nella storia del diritto da poterglisi concedere la libera docenza da lui invocata”.

¹²² N. Tamassia, necrologio Salvioli, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, II (1929), p. 169; M. Viora, 1928-1977, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, L (1977), pp. I-XXX, alla p. XI; F. Mazzarella, *Giuseppe Salvioli*, in *Enciclopedia Italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma 2012, p. 417. Su Giuseppe Salvioli anche N. Vescio, *sub voce*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1777-1780 e Id., *Giuseppe Salvioli e la storia della cultura giuridica meridionale*, in “Studi Senesi”, CXXIV.2 (2012), pp. 329-392.

¹²³ F. Brandileone, *Francesco Schupfer*, in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, n.s., I(1926), pp. 3-29, alla p. 10.

¹²⁴ Inizialmente frequentò un semestre ad Innsbruck, poi si trasferì a Vienna e dal 1852 ad Heidelberg, dove ascoltò le lezioni di Adolph von Vangerow, Heinrich Zöpfl e Karl Joseph Mittermaier. Si laureò infine a Vienna nel 1854, v. F. Brandileone, *Francesco Schupfer*, cit., p. 4.

¹²⁵ Ivi, p. 5.

¹²⁶ Così specificava il decreto di nomina conservato nell’Archivio Storico dell’Università di Innsbruck (“mit italienische Vortragssprache”): v. E. Capuzzo, *Per una rilettura di Francesco Schupfer storico del diritto*, in “Clio”, XXII.4 (1986), pp. 647-669, alla nt. 5 p. 648.

Schupfer non accettò per non intralciare il ritorno sulla cattedra di Ceneri, che stimava. Anzi, come rivela Laura Moscati, si era rivolto a Federigo Sclopis, come vicepresidente del Comitato per l'Istruzione universitaria, perché intervenisse per farlo divenire ordinario a Padova, permettendogli di rifiutare l'invito¹²⁷. Il Ministero, allora, si rivolse ad altri: ovvero a Filippo Serafini, che occuperà la carica di Ceneri per tutta la sua assenza.

Nel '72 e '73, come si è detto, ricevette i primi inviti della Facoltà romana; nel 1874 Pasquale Villari cercò di convincerlo ad andare all'Istituto di Studi Superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (i cui docenti, con una convenzione del 1872, erano stati equiparati ai professori universitari), dove volevano fondare una cattedra di Istituzioni medievali, ma Schupfer rifiutò anche questo invito¹²⁸.

Fu chiamato a Roma, senza concorso (*ex art. 69 della l. Casati*), nel 1878. Tenne la cattedra di Storia del diritto italiano per quarantadue anni, nei quali affiancò all'insegnamento principale l'incarico di Esegese sulle fonti del diritto¹²⁹ e di alcuni corsi liberi di Diritto romano.

Fu preside della Facoltà legale dal 1884 al 1886¹³⁰, più volte membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione a partire dal 1881¹³¹, senatore nel 1898.

A Roma insegnò fino al 1920, quando all'età di ottantasette anni fu collocato a riposo su sua domanda. La Facoltà legale all'unanimità chiese e ottenne la nomina a professore emerito¹³².

La lunghissima durata del suo insegnamento — addirittura impensabile ai giorni nostri — dipese dall'applicazione dell'art. 26 della l. 19 luglio 1909 n. 496, che consentiva¹³³ agli ordinari di restare in servizio anche dopo i settantacinque anni previsti per il collocamento a riposo, qualora il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione avesse loro riconosciuto la condizione di "meritata fama di singolare perizia", che l'art. 69 della l. Casati prevedeva per le chiamate senza concorso: proprio *ex art. 69 l. Casati* — del resto — Schupfer era stato chiamato a Roma nell'ormai lontano 1878. La Corte dei Conti, all'atto di esaminare il decreto di collocamento a riposo, riconobbe che Schupfer godeva di un diritto quesito "a non sottostare ad alcun limite di età"¹³⁴.

Secondo Calasso, il distacco da Padova e il passaggio all'ateneo romano furono determinanti per farlo diventare "il capo-scuola di una scienza dove c'era tutto da fare"¹³⁵.

¹²⁷ L. Moscati, *Francesco Schupfer e la prima cattedra*, cit., p. 170 nt. 34.

¹²⁸ F. Brandileone, *Francesco Schupfer*, cit., p. 6.

¹²⁹ Quando gli fu affidato, nel 1878, si precisò che il corso di Esegese sulle fonti del diritto escludeva il *Corpus Iuris*, sul quale teneva un corso di Esegese già il prof. De Crescenzo (M.C. De Rigo, *I processi verbali*, cit., p. 138).

¹³⁰ Sulle dimissioni di Schupfer da preside, legate a dissidi in seno al Consiglio Accademico per aver partecipato ad una manifestazione di studenti al Teatro Quirino nel marzo 1885, cfr. Vernacchia Galli, *Il Consiglio Accademico della Regia Università di Roma*, cit., pp. 54-61.

¹³¹ Entrò anche a far parte della Giunta nel 1884, v. L. Moscati, *Francesco Schupfer*, cit., p. 173 nt. 51.

¹³² Estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 27 novembre 1920, conservato nel fascicolo di Francesco Schupfer in ACS, M.P.I. D.G. Istr. Sup. Fasc. Pers. Insegn. II vers. I ser., b. 137.

¹³³ La norma (all'art. 123 del T.U. delle leggi sull'Istruzione superiore, r.d. 9 agosto 1910, n. 795) venne abrogata dalla l. 1° aprile 1917, n. 557, ma la Corte dei Conti riconobbe il diritto quesito ai professori che avevano già compiuto 75 anni alla data del 1° aprile 1917, *infra* nt. seguente.

¹³⁴ Il documento, del 12 aprile 1921, indirizzato dal Presidente della IV sezione della Corte dei Conti al Ministro della P.I., è conservato nel fascicolo di Francesco Schupfer indicato *supra*, alla nt. 132.

¹³⁵ F. Calasso, *Il centenario della prima cattedra*, cit., p. 20.

La produzione scientifica negli anni del suo insegnamento romano fu ricchissima (l'opera più nota è *Il diritto romano dei popoli germanici*, in 4 vol., Città di Castello 1907-1909), e in parte confluita nel periodico che fondò nel 1883 con Guido Fusinato, la *Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali*, tre anni dopo divenuta la *Rivista italiana per le scienze giuridiche*¹³⁶.

Nel 1892 diede alle stampe la prima edizione di un manuale per l'insegnamento¹³⁷ che rimase un "modello delle trattazioni manualistiche italiane sulle fonti della storia del diritto medievale e moderno"¹³⁸. Composto secondo una periodizzazione in epoca germanica, neolatina e moderna, per illustrare una materia che aveva allora la denominazione di *Storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche ai dì nostri*, e interessato principalmente alle fonti e alle scuole giuridiche, è stato definito da Bruno Paradisi "un impasto sapiente della materia giuridica con quella storica"¹³⁹.

Non mi soffermerò sul tema che più saldamente ha caratterizzato il suo pensiero, la convinzione che le dinamiche fra il principio germanico e il principio latino avessero determinato la formazione del diritto in Italia: è argomento troppo complesso per essere qui trattato incidentalmente, e ben conosciuto dagli storici del diritto. Vorrei invece evidenziare la sottile linea che ha legato nel metodo i due docenti di Storia del diritto che si sono alternati sulla cattedra romana negli ultimi decenni del XIX secolo. Due personalità — Guido Padelletti e Francesco Schupfer — diverse nei destini di vita (l'uno una promessa scomparsa prematuramente, l'altro un maestro vissuto quasi un secolo), ma entrambi educati alla scienza giuridica tedesca, entrambi versati — in proporzioni invertite — tanto nel diritto romano quanto nel diritto intermedio, entrambi spiriti polemici¹⁴⁰. Entrambi, soprattutto, sostenitori di un metodo storico-filologico rigoroso e portatori di un punto di vista simile sul diritto romano: punto di vista che si rifletteva tanto nell'approccio al diritto romano stesso, quanto al diritto intermedio.

Nella prefazione ad un'opera scritta durante il suo insegnamento padovano di Diritto romano, *Il diritto delle obbligazioni*¹⁴¹, Schupfer prendeva le distanze dalle idee pandettistiche sottolineando che

il diritto romano può considerarsi sotto due aspetti diversi: o come una faccia della vita dei popoli, o come un semplice strumento che si voglia apprendere a maneggiare a motivo delle sue qualità interne e per la parte importantissima ch'ebbe nella storia delle posteriori legislazioni. Il primo corrisponde a un fine teorico, il secondo a uno scopo pratico. Tra questi due aspetti io non esito punto a dare la preferenza al primo: in ispecie reputo necessario *di considerare il diritto nel suo storico svolgimento*. [...] Il gius romano adunque non vuol essere, dirò io pure col Brocher, un risultato ma una lunga elaborazione, *non un sistema ma una genesi*, non un museo dove si offre all'ammirazione degli allievi e alla loro imitazione delle opere compiute e perfette, ma un opificio, dove si mostri ad essi la serie delle operazioni necessarie per creare il prodotto che si vuole ad essi far conoscere.

¹³⁶ La pubblicazione della Rivista, interrotta nel 1974, è ripresa nel 2010 sotto la direzione di Mario Caravale.

¹³⁷ *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti. Leggi e Scienza*, Roma 1892; ebbe varie edizioni, fino alla quarta e definitiva del 1908. Sul manuale cfr. I. Birocchi, *I manuali di insegnamento*, cit., p. 390 e L. Moscati, *Francesco Schupfer*, cit., pp. 175-177.

¹³⁸ E. Conte, *Schupfer, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1829-1831, alla p. 1831.

¹³⁹ B. Paradisi, *Gli studi di storia del diritto*, cit., p. 121.

¹⁴⁰ Francesco Calasso riteneva che la cattedra romana fosse stata pacificata solo dall'insegnamento del suo maestro Brandileone, che successe a Schupfer nel 1921 (F. Calasso, *Commemorazione del socio Pier Silverio Leicht*, cit., p. 64).

¹⁴¹ F. Schupfer, *Il diritto delle obbligazioni*, Padova 1868, pp. viii-x.

Come mostrerà più tardi, nel suo studio sulle donazioni tra vivi del 1921¹⁴², questa prospettiva non escludeva che la storia del diritto servisse alla comprensione di istituti del diritto vigente, e con quest'ultimo Schupfer non cessava di porsi in relazione. Essa richiedeva semmai la consapevolezza che all'interpretazione del diritto italiano non fossero adeguati né lo strumentario dell'Esegesi, né la prospettiva attualizzante che fondava lo studio sistematico del diritto romano. E non bastava neanche il diritto romano, ma era necessario “investigare tutto l'ulteriore sviluppo del nostro diritto”¹⁴³. “Anzi credo” — continuava nella sua opera del 1868 —

che questo metodo possa anche *più direttamente e meglio dell'altro giovare alla pratica*. Perché [...] non basta che il futuro magistrato o il futuro avvocato sieno al corrente dei risultati ai quali fin qui ha condotto l'azione legislativa: ma è necessario ch'essi comprendano questi risultati e sappiano servirsene, che posseggano essi medesimi la forza creatrice che li ha prodotti, che sieno in grado di arrivare essi medesimi alla verità e di formarsi una propria opinione. A tal uopo *l'anatomia del diritto non è sufficiente, ma occorre conoscerne anche la fisiologia*, le forze che creano le forme, per indovinare le forme che si sottraggono all'osservazione e prevedere quelle che non esistono¹⁴⁴.

Il richiamo di Padelletti alla “pura storia del diritto”, quello di Schupfer al diritto romano non come sistema ma come genesi, sono punti di uno stesso percorso: la Facoltà romana non solo decise prima delle altre di istituire un insegnamento autonomo di Storia del diritto, ma sin dai primi anni '70 — nella scelta dei docenti da invitare a svolgerlo — delineò chiaramente lo statuto disciplinare di una materia i cui contenuti erano ancora tutti da costruire.

E in questo senso, a buona ragione Francesco Calasso ha identificato l'opera di Padelletti, insieme a quella del suo successore sulla cattedra romana, Francesco Schupfer, come “opera di pionieri”:

scavavano, e non sapevano che cosa avrebbero scoperto; dissodavano, e non sapevano che cosa la zolla ribaltata con tanti sudori avrebbe prodotto¹⁴⁵.

¹⁴² Id., *Le donazioni tra' vivi nella storia del diritto italiano*, Firenze 1821.

¹⁴³ Ivi, p. xx.

¹⁴⁴ F. Schupfer, *Il diritto delle obbligazioni*, cit., p. x.

¹⁴⁵ F. Calasso, *Commemorazione del socio Pier Silverio Leicht*, cit., p. 63.